

REGOLAMENTO DISTRETTUALE

CAPO I

NORME GENERALI ED ASSEMBLEE

Articolo 1

1.- Per quanto non previsto dallo Statuto Distrettuale, il funzionamento degli organi e delle strutture del Distretto sarà regolato dalle norme dettate per il Distretto Multiplo.

2.- Le riunioni degli organi collegiali devono essere convocate con almeno dieci giorni di anticipo e sono validamente costituite con l'intervento della maggioranza assoluta dei loro componenti con diritto di voto.

3.- Le delibere vengono prese a maggioranza assoluta dei componenti, esclusi gli astenuti nelle votazioni palesi e le schede bianche nelle votazioni segrete.

4.- Nelle elezioni a scrutinio segreto, la Segreteria Distrettuale organizza le operazioni di voto, garantendo la riservatezza e dotando il Seggio elettorale degli elenchi degli aventi diritto al voto e delle schede di votazione in numero sufficiente. Le schede elettorali sono previamente siglate da un componente il seggio elettorale e consegnate agli aventi diritto al momento dell'esercizio del diritto di voto.

Ogni seggio elettorale è composto da tre persone nominate dall'Assemblea all'inizio dei propri lavori. Il Presidente del seggio viene nominato dai componenti il seggio stesso. Nel caso in cui i seggi siano più di uno, i rispettivi Presidenti eleggono il loro coordinatore.

Articolo 2

1.- Le Assemblee dei Delegati, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate dal Governatore con comunicazione inviata ai Clubs almeno trenta giorni prima e contenente l'ordine del giorno, in tante copie quanti sono i delegati da cui il Club ha diritto di farsi rappresentare. Esse sono presiedute dal Governatore. Le funzioni di Segretario e di Cerimoniere sono svolte rispettivamente dal Segretario e dal Cerimoniere del Distretto.

1bis. Entro l'Assemblea di apertura di ogni anno sociale il Presidente di Club comunica al Segretario Distrettuale i nomi dei delegati dei Clubs e dei loro supplenti.

2.- L'Ufficio di Presidenza delle Assemblee è costituito dal Presidente, dal Segretario, dal Cerimoniere e dai componenti del Consiglio di Presidenza, che collaborano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni, alla regolare conduzione di lavori.

3.- Il Consiglio di Presidenza, costituito, oltre che dal Presidente, dal Governatore dell'anno precedente, dai Vice Governatori e dai Presidenti delle Circostrizioni, decidono, immediatamente, e previa temporanea sospensione dei lavori congressuali, tutte le questioni procedurali che insorgono durante lo svolgimento dei lavori assembleari, delle quali venga investito dal Presidente dell'Assemblea, o qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei Delegati presenti in aula. Le decisioni del Consiglio di Presidenza sono immediatamente esecutive ed inappellabili.

4.- Il Presidente rappresenta l'Assemblea dei Delegati, ne dirige i lavori e ne regola l'attività. Dirige la discussione e mantiene l'ordine. Giudica sulla ricevibilità dei testi, concede la facoltà di parlare, pone le questioni, decide l'ora di chiusura della verifica dei poteri, stabilisce l'ordine delle votazioni

e ne proclama i risultati. Sovrintende alle funzioni attribuite al Segretario e al Cerimoniere dell'Assemblea.

5.- Il Segretario dell'Assemblea sovrintende alla redazione del processo verbale di tutti i lavori assembleari e ne cura la diffusione. Dà lettura, su richiesta del Presidente, di ogni atto o documento che debba essere comunicato all'Assemblea. Controlla il regolare andamento delle votazioni, procedendo anche, quando necessario, all'appello nominale, e ne accerta i risultati. Redige il processo verbale delle riunioni del Consiglio di Presidenza e coadiuva il Presidente per il regolare andamento dei lavori assembleari.

6.- Il Cerimoniere sovrintende, secondo le disposizioni del Presidente, all'ordine dell'Assemblea e al cerimoniale; riceve gli ospiti e le Autorità e li presenta secondo l'ordine di precedenza all'Assemblea dei Delegati.

7.- La trattazione degli argomenti assembleari deve avvenire secondo l'ordine del giorno contenuto nella lettera di convocazione. L'inversione della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno è deliberato dall'Assemblea su proposta del Presidente o su richiesta di almeno dieci Delegati.

8.- Hanno facoltà di parlare in Assemblea tutti i Lions, sia Delegati che non Delegati. La parola può essere concessa anche ad ospiti presenti all'Assemblea, purché i loro interventi siano pertinenti all'ordine del giorno. La durata degli interventi viene stabilita da Presidente.

9.- Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme del Regolamento del Senato della Repubblica riguardanti il funzionamento dell'Assemblea.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEI CONGRESSI E ELEZIONE AGLI INCARICHI DISTRETTUALI

Articolo 3

1.- L'Assemblea di apertura dell'anno sociale è organizzata dal Cerimoniere Distrettuale, con la collaborazione dei Lions designati dal Governatore, in località scelta dal Gabinetto.

Le spese sono a carico del Distretto.

2.- L'Assemblea di chiusura dell'anno sociale è organizzata dal Club che, a norma dell'art. 12 dello Statuto, ne ha avuto incarico dall'Assemblea dell'anno precedente.

3.- Sono a carico del Club ospitante l'Assemblea di chiusura tutte le spese per manifestazioni collaterali, ricevimenti, affitto sala e locali del Congresso, acquisto distintivi ed omaggi, pagamento del personale di custodia e quant'altro necessario.

4.- Il Club ospitante può chiedere ad ogni partecipante un contributo di ospitalità, il cui ammontare è determinato dall'Assemblea di chiusura in sede di accettazione della proposta del Club.

5.- Ove venga richiesto, e l'Assemblea, all'atto dell'accettazione della proposta del Club, ne riconosca la necessità, il Distretto può versare un contributo.

6.- Sono in ogni caso a carico del Distretto tutte le spese di rappresentanza e di ospitalità.

Articolo 4

- 1.- Entro il 15 gennaio il Governatore, sentito il Gabinetto, nomina una Commissione elettorale composta da tre Lions, di cui uno con funzioni di Presidente.
- 2.- Il presidente della Commissione, avvalendosi della Segreteria del Distretto, comunica ai Clubs il calendario delle operazioni relative all'elezione del Governatore, dei Vice Governatori nonché l'elenco dei requisiti richiesti per le candidature.

Articolo 5

- 1.- Le candidature alle cariche di Governatore e di primo e di secondo Vice Governatore distrettuale sono presentate dal singolo socio e devono essere approvate dal Club di appartenenza del candidato, oppure dalla maggioranza dei Clubs del Distretto. La candidatura può, comunque, essere appoggiata dalla maggioranza dei clubs di una o più Circostrizioni, ferma restando l'approvazione del club di appartenenza.
- 2.- Le candidature devono essere accompagnate da un curriculum del candidato e, per quanto riguarda il Governatore, dal programma operativo, mentre, per quanto riguarda il primo Vice Governatore, dalle linee di indirizzo.
- 3.- Le candidature devono essere presentate alla Commissione elettorale entro il 28 febbraio.
- 4.- La Commissione elettorale può richiedere ai singoli candidati documentazione a convalida di quanto dichiarato nel loro curriculum.
- 5.- Il Presidente della Commissione elettorale, a mezzo della Segreteria del Distretto, trasmette ai Segretari dei Clubs, entro il 31 marzo, perché ne informino i soci, i nomi dei candidati a Governatore e a primo e a secondo Vice Governatore, i loro curriculum, ed il programma del candidato Governatore e le note di indirizzo del candidato a primo Vice Governatore.
- 6.- All'Assemblea convocata per l'elezione del Governatore e dei Vice Governatori, il Presidente della Commissione elettorale relaziona sugli adempimenti di propria competenza .
- 7.- A ciascuno dei candidati alla carica di primo e secondo Vice Governatore e Governatore sarà concesso il tempo massimo di dieci minuti per esporre il proprio programma nonché un discorso di sostegno di non oltre tre minuti.

Articolo 6

- 1.- I Lions che intendono concorrere ad incarichi elettivi ad organi e strutture del Distretto, con esclusione delle cariche di Governatore e primo e secondo Vice Governatore, debbono presentare la candidatura alla Segreteria del Distretto almeno ventiquattro ore prima dell'apertura del Congresso che procederà alla elezione. Entro lo stesso termine dovranno essere presentate le candidature delle sedi per l'Assemblea di chiusura dell'anno successivo ed eventualmente per la sede del Congresso Nazionale.

CAPO III

PRESENTAZIONE, SCELTA E REALIZZAZIONE DEL TEMA OPERATIVO DISTRETTUALE

Articolo 6 bis

- 1.- Il “Tema Operativo Distrettuale” determina un’attività istituzionale di servizio rivolta alla trattazione di problemi che, per attualità, per diffuso interesse e per ampia portata sociale, vanno affrontati in un ambito territoriale che comprende e supera quello proprio di ogni singolo Club.
- 2.- Nel primo anno di attuazione esso verrà trattato sotto il profilo della conoscenza, dello studio e della presentazione all’esterno; nell’anno seguente, o negli anni seguenti, perché potrà avere anche un decorso pluriennale, avrà carattere operativo.

Articolo 6 ter

- 1.- Il Club, a seguito di regolare delibera assembleare, le Zone e le Circoscrizioni, possono formulare proposte di Tema Operativo.
- 2.- Le proposte devono essere presentate, ad anni alterni, entro il 1° marzo, al Centro Studi Distrettuale. Le singole proposte dovranno essere corredate da dettagliati progetti operativi che indichino con precisione i tempi, le modalità di svolgimento, i costi, le ipotesi di finanziamento e quant’altro necessario, per definire con chiarezza e semplicità gli obiettivi e far sì che i Clubs possano operare efficacemente.

Articolo 6 quater

- 1.- Il Centro Studi, esaminate tutte le proposte, le valuterà secondo i criteri della fattibilità e la compatibilità del Distretto e le possibilità che ogni Club possa dare il suo contributo operativo.
 - 2.- I Temi selezionati saranno inviati per conoscenza a tutti i Clubs in allegato alla convocazione del Congresso Distrettuale di Chiusura.
 - 3.- La scelta definitiva del Tema Operativo spetterà all’Assemblea dei delegati.
- L’accettazione assembleare del Tema Operativo definirà una collaborazione in ambito distrettuale di tutti i Clubs.

Art. 6 quinquies

- 1.- Entro il 30 luglio il Centro Studi, redigerà una scheda di attuazione del Tema Operativo. Saranno stabiliti gli obiettivi finali, determinati i tempi, individuate le strategie, previste le verifiche intermedie, considerate le modalità operative di Club, di Zona, di Circoscrizione, indicate le possibilità di finanziamento.
- 2.- Al Congresso di Chiusura verranno resi noti dal Centro Studi i risultati fino a quel momento conseguiti e si individueranno i traguardi per l’anno o per gli anni seguenti.

CAPO IV

COSTITUZIONE DEI CLUBS E NORME COMUNI AGLI STESSI

Articolo 7

1.- Per la costituzione dei Clubs si applicano le disposizioni del Capo V dello Statuto Multidistrettuale.

2.- Quando nella stessa città sorgono più Clubs, il territorio è promiscuo ed i Clubs si accordano sui programmi organizzativi ed operativi che possano interessare la loro attività. In particolare devono consociarsi:

- per la trattazione in comune dei temi congressuali e di almeno un tema che abbia rilevanza nel territorio in cui operano i Clubs;

- per almeno una iniziativa di assistenza sociale ogni anno;

- per l'adozione di criteri comuni circa l'assunzione ed il trasferimento dei Soci.

3.- La proposta di ammissione di un nuovo socio respinta da un Club non può venir successivamente accolta in un altro Club nel medesimo Comune o territorialmente vicinore.

Articolo 8

1.- I Presidenti dei Clubs vengono eletti entro il mese di febbraio di ciascun anno.

2.- I Presidenti eletti partecipano, se già non ne fanno parte, al Consiglio Direttivo del Club senza diritto di voto.

CAPO V

RIMBORSI E SPESE

Articolo 9

1.- Il Governatore ha diritto alla rifusione integrale, per sé e per il coniuge, delle spese sostenute per lo svolgimento della propria attività, al netto dei rimborsi della Sede Centrale e del Multidistretto.

2.- I Lions elencati nell'art. 44 dello Statuto e gli Officers delegati dal Governatore ad un incarico ufficiale hanno diritto al rimborso, totale o forfettario, delle spese di viaggio, vitto e alloggio, telefoniche e di corrispondenza, limitate alla propria persona ed opportunamente documentate.

3.- Il Governatore neo eletto ha diritto al rimborso delle spese, in misura totale o forfettaria, per sé e per il coniuge, per la partecipazione al Congresso Multidistrettuale.

4.- Il Gabinetto del Governatore, nella sua prima riunione, determina i criteri ed i limiti di rimborso.

CAPO VI

CAMPO GIOVANILE

Articolo 10

1.- Il Campo "Alpe Adria", inserito nel programma Campi Internazionali della Gioventù, costituisce attività dei Distretti 108 TA1, 108 TA2 e 108 TA3 destinata a promuovere, realizzare e sviluppare nei confronti dei giovani gli scopi del Lionismo.

2.- Per un triennio successivo all'approvazione del presente Regolamento il Campo viene affidato al Lions Club Trieste Host, attuale organizzatore. Per i trienni successivi la sede del Campo sarà stabilita di concerto dai Governatori dei tre Distretti; la designazione sarà effettuata entro il mese di marzo dell'anno precedente la scadenza del triennio.

3.- I Governatori dei tre Distretti di concerto nominano ogni triennio, contestualmente alla designazione della sede del Campo, operata a norma del precedente paragrafo 2, il Direttore del Campo, che rimane in carica per l'intero periodo.

4.- Il Direttore del Campo, d'intesa con il Governatore territorialmente competente, dovrà dare periodiche e puntuali relazioni ai tre Governatori sullo stato dell'organizzazione del Campo; comunicare entro il 1 settembre di ciascun anno il bilancio consuntivo del Campo già tenuto ed entro il successivo mese di gennaio il bilancio preventivo per il Campo successivo; stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi inerenti tutte le attività; stipulare contratti e convenzioni necessarie al regolare svolgimento del Campo.

5.- Il Direttore del Campo sarà coadiuvato nella sua attività da Lions componenti un Comitato Esecutivo nominato annualmente dai Governatori dei tre Distretti su sua proposta. Tra i componenti del Comitato Esecutivo egli distribuirà gli incarichi operativi. Egli inoltre potrà avvalersi di personale non Lions per la composizione dello staff in sede.

6.- L'opera del Direttore del Campo e dei suoi collaboratori, esclusi quelli non Lions, è svolta a titolo gratuito, con il solo diritto al rimborso, totale o forfettario, delle spese vive sostenute per l'attività strettamente legata all'Organizzazione del Campo.

7.- Il Campo ospiterà 21 ragazzi e ragazze dell'età indicata annualmente dal Comitato Esecutivo entro il minimo ed il massimo indicati dal regolamento internazionale dei Campi. I Presidenti dei Comitati Distrettuali Scambi Giovanili dei tre Distretti signaleranno al Direttore i nominativi degli ospiti entro il mese di maggio. Ogni Distretto avrà diritto a sette posti. Qualora vi siano posti disponibili il Comitato Esecutivo, sentiti i Presidenti dei Comitati Distrettuali, indicherà i nominativi di sua scelta.

8.- I Presidenti dei Comitati Scambi Giovanili dei tre Distretti provvederanno a far ospitare i giovani frequentatori del Campo presso famiglie per almeno una settimana prima o dopo l'effettuazione del Campo.

9.- Gli ospiti del Campo che si terrà nel mese di luglio, alloggeranno in un'unica sede per quindici giorni. Devono essere previste almeno due gite al di fuori del Distretto ospitante ed almeno due all'interno del Distretto. Le attività comuni di intrattenimento avranno carattere quotidiano.

10.- Le spese saranno coperte per il 70% dai tre Distretti in proporzione al numero dei loro soci. Il 30% delle spese a carico del Club o dei Clubs Organizzatori, che potranno avvalersi di contributi di terzi.

CAPO VII

NORME VARIE E TRANSITORIE

Articolo 11

1.- Il presente regolamento può essere modificato, con la presenza di almeno il 50% dei delegati iscritti, con il voto favorevole del 50% più uno dei delegati presenti e votanti, esclusi gli astenuti nelle votazioni palesi e le schede bianche, nelle votazioni segrete.